

INDICE

CAPITOLATO D'ONERI

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI
- Art. 3 SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
- Art. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
- Art. 5 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
- Art. 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
- Art. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- Art. 8 DURATA
- Art. 9 CONSEGNE
- Art. 10 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI
- Art. 11 GARANZIA SUI PRODOTTI
- Art. 12 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
- Art. 13 PROPRIETA' DEI PRODOTTI
- Art. 14 PENALI
- Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 16 VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA
- Art. 17 PREZZI
- Art. 18 CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
- Art. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 21 RISERVATEZZA Art.
- 22 RISOLUZIONE
- Art. 23 RECESSO
- Art. 24 NORME DI SICUREZZA E DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
- Art. 25 DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art. 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- Art. 27 BREVETTI INDUSTRIALI
- Art. 28 RESPONSABILE DELLA FORNITURA
- Art. 29 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- Art. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
- Art. 32 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Art.
- 33 RINVIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura mediante somministrazione periodica per il periodo di ventiquattro mesi (durata del contratto di somministrazione), dei materiali d'uso e prodotti di consumo occorrenti al fabbisogno del Laboratorio Multisito, da eseguirsi presso le sedi attualmente operative di Perugia e Terni
Il valore presunto della fornitura viene stimato in € 422.000,00 (IVA esclusa)
complessivamente per i n. 10 (DIECI) lotti per l'intero periodo contrattuale

ART. 2 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI .

La fornitura ha per oggetto i n. 10 (DIECI) lotti di seguito indicati per i quali viene riportato il rispettivo valore economico:

N°	DESCRIZIONE PRODOTTO	Importo biennale (iva esclusa) €	CIG
Lotto 1	SOLVENTI E REAGENTI CHIMICI	67.000	
Lotto 2	PLASTICA	28.000	
Lotto 3	VETRERIA	24.000	
Lotto 4	STANDARD CERTIFICATI E MATERIALI RIFERIMENTO CERTIFICATI E MISCELE CERTIFICATE	71.000	
Lotto 5	KIT E TERRENI MICROBIOLOGIA	40.000	
Lotto 6	KIT REATTIVI PER SPETTROFOTOMETRI (HACH LANGE)	44.000	
Lotto 7	MATERIALI FILTRAZIONE STERILI E NON	90.000	
Lotto 8	MATERIALE VARIO E CONSUMABILI WATERS	26.000	
Lotto 9	DISPOSITIVI PER CAMPIONAMENTO MATRICE ARIA (RADIELLO)	8.000	
Lotto 10	MATERIALE VARIO	24.000	
	TOTALE BIENNIO	422.000	

La descrizione dei prodotti/materiali è riportata nei moduli offerta (**Allegato B a questo Capitolato di gara**).

Le quantità della fornitura, sono state calcolate in base a fabbisogni presunti e pertanto sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità del Laboratorio Multisito, l'impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi stessi.

I fabbisogni pertanto potranno subire variazioni in più o in meno, fino a un massimo del 20% rispetto a quelle indicate, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

La ditta fornitrice si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi dei materiali oggetto della presente gara, per tutta la durata del contratto salvo quanto previsto all'art.115 del D. Lgs 163/2006.

La ditta appaltatrice sarà impegnata durante il periodo di vigenza contrattuale a fornire su richiesta di Arpa Umbria, anche i prodotti non compresi negli elenchi di cui sopra - non identificati perché di consumo saltuario, di fabbisogno limitato o per esigenze analitiche sopraggiunte applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto risultante nell'offerta economica di gara. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da ARPA Umbria, e avranno prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata del contratto.

Il fornitore deve fornire al destinatario la SDS delle sostanze e delle miscele pericolose (art. 31 del Regolamento 1907/06 REACH); la struttura della scheda sicurezza è quella stabilita nell'allegato II del REACH modificato dal Regolamento (CE) n.453/2010.

Alcuni Prodotti indicati negli elenchi potrebbero riportare marchi o denominazioni riconducibili a specifici produttori. In tali casi si fa presente che tale indicazione non è assolutamente vincolante e che l'Offerente, a sua discrezione, potrà offrire il Prodotto indicato o un Prodotto equivalente per il quale si richiederà all'Aggiudicatario la puntuale descrizione in fase di stipula del Contratto.

ART:3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Per l'intero periodo della fornitura tutti i prodotti offerti dovranno:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate negli allegati tecnici
- b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta; la conformità ai requisiti indicati in etichettatura potrà essere verificata a posteriori ed il prodotto verrà rifiutato se non conforme;
- d) essere prodotti da ditta certificata ISO 9001: 2015;
- e) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate qualora necessario anche durante le fasi di trasporto per tutti i prodotti che necessitano di conservazione compresa tra 4°C e 8°C;
- f) riportare in modo chiaramente leggibile la data di scadenza, lotto e data di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto), nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari cui attenersi per la conservazione;
- g) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno;
- h) soddisfare, al minimo, i criteri di purezza richiesti (per analisi organica in tracce, Ultrapuro, Per Cromatografia, ecc.); sul catalogo deve comparire la descrizione del prodotto (titolo o grado di purezza, contaminanti presenti, tipo di confezionamento, pezzatura, ecc.). Per ogni prodotto deve essere disponibile la relativa scheda di sicurezza. Sull'etichetta deve essere riportata l'indicazione del lotto e della data di produzione;
- i) qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i **2/3** dell'intero periodo
- j) essere forniti in contenitori idonei, impilabili, con chiusura di sicurezza e con la data di scadenza del materiale espressamente indicata nella confezione d'acquisto;
- k) essere rispondenti a tutti gli standard europei di qualità;
- l) tutti i prodotti nella cui descrizione è presente l'indicazione **“reattivo per ICP-MS o ICPottico”** e i prodotti riferibili agli stessi elementi, esclusi quelli per cromatografia ionica, devono essere forniti in soluzione di acido nitrico e/o acido cloridrico se necessario;

- m) i quantitativi indicati si riferiscono a quanto valutato necessario per l'Agenzia, il volume di confezionamento indicato nella descrizione del prodotto è quello massimo ammissibile; qualora vengano offerti confezionamenti inferiori deve essere offerto un numero di confezioni sufficiente a soddisfare il quantitativo totale richiesto.
- n) è necessario che i reattivi per la sierotipizzazione di ogni specie (Salmonella, Legionella), quando disponibili siano dello stesso produttore
- o) per i terreni pronti il diametro delle piastre indicato per i vari prodotti è vincolante; la confezione delle piastre può essere composta da 5, 10 o 20 pezzi. I terreni di coltura devono essere preparati secondo le indicazioni riportate dalle norme ISO 11133-1 e 11133-2.
- p) per i Ceppi Microbici di riferimento i prodotti offerti devono soddisfare i requisiti richiesti che sono definiti in modo univoco dal nome, dal codice ATCC e dal tipo di formato (pellets/KWIKSTIK); per ogni lotto fornito deve essere disponibile idoneo certificato di controllo qualità riportante anche il n° di passaggi dal campione di riferimento, che devono essere non superiori a 4. *Inoltre i certificati relativi agli standard devono essere conformi alla ISO 17034 "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento"*.
- q) per le composizioni delle soluzioni CUSTOM o delle miscele multicomponente riportate nel Lotto 4 "Standard e materiali di riferimento", si rimanda agli Allegati 1 e 2 per PG e Allegato 3 per TR al Lotto 4. *Inoltre i certificati relativi agli standard devono essere conformi alla ISO 17034 "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento"*.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'impresa appaltatrice si impegna a fornire ad ARPA Umbria tutto il supporto necessario al buon funzionamento della fornitura. Allo scopo la stessa dovrà mettere a disposizione, un Referente dedicato ad ARPA Umbria in grado di fornire informazioni sui prodotti e altro materiale oggetto del contratto nonché di ricevere e gestire reclami e che deve essere disponibile, tutto l'anno nei giorni feriali in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Gli ordini saranno effettuati via e-mail alla ditta appaltante, mediante l'uso di un software di gestione ordini di proprietà di ARPA Umbria in cui saranno inseriti gli elenchi dei prodotti oggetto della fornitura ed i relativi prezzi; la ditta dovrà inviare l'elenco dei prodotti prima dell'avvio dell'appalto, ad aggiudicazione avvenuta.

ART. 5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del Fornitore. intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare?? e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPA Umbria debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA Umbria stessa.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAU e/o da terzi autorizzati.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) fornire entro 15 gg dalla notifica di aggiudicazione definitiva, tutte le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, anche con modalità on line;
- b) fornire contestualmente alla consegna dei prodotti, le schede di sicurezza (vedi art.31 Reg. 1907/06) e i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti e di altri prodotti, in modalità on-line;
- c) sostituire, previa approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, entro 3 giorni dalla richiesta, prodotti riscontrati successivamente all'aggiudicazione inidonei sul piano funzionale, tecnico o del confezionamento. In tali casi, i prezzi da applicarsi ai nuovi prodotti proposti e approvati, saranno gli stessi formulati con l'offerta economica originaria;
- d) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo di gara, che ARPA Umbria potrà rifiutare quando ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati;

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta aggiudicataria abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, i nuovi prezzi dei prodotti saranno pari alla moltiplicazione dei prezzi unitari per il numero di pezzi del nuovo confezionamento. Il prezzo unitario è quello ottenuto dividendo il prezzo offerto in sede di gara per singola confezione con l'unità di misura indicata nelle tabelle allegate (senza arrotondamento ma con troncamento alla seconda cifra decimale).

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto devono essere comunicati all'Agenzia tramite fax o pec e potranno essere utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione da parte dell'Agenzia della modifica proposta.

- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- g) fornire a tutti i laboratori, entro 30 giorni dall'avvio della fornitura, anche informaticamente, cataloghi e manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;

5/13

Timbro ditta e firma per accettazione del Legale Rappresentante.....

h) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia, ivi compresi gli interventi per l'inserimento degli articoli nel software gestionale di proprietà di ARPA Umbria;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;

j) prestare con continuità le forniture oggetto del contratto anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi laboratoristiche di ARPA Umbria.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Sarà cura del Fornitore inoltre:

- utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA Umbria;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente fornitura.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

ART. 8 - DURATA

Il contratto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 2 (due) mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà in facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza ulteriori motivazioni e formalità, fatto salvo l'onere di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

La ditta appaltatrice rimane comunque obbligata a proseguire il servizio, qualora lo richieda l'Amministrazione, per il periodo minimo equivalente a tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

L'Amministrazione si riserva inoltre, nelle more dell'assegnazione di nuovo appalto, previo preavviso di 15 giorni dalla naturale scadenza del contratto, la facoltà di proroga fino al

subentro della nuova ditta aggiudicatrice dell'appalto. In questo caso il fornitore, avrà l'obbligo di garantire il servizio e gli approvvigionamenti alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 9 - CONSEGNE

Le sedi dei Laboratori presso le quali dovranno essere effettuate le consegne periodiche di norma ogni settimana.(periodicità degli approvvigionamenti, dei prodotti/materiali sono le seguenti:

Dipartimento e Laboratorio di Perugia Via Pievaiola, 207 B/3 06132 PERUGIA

Dipartimento e Laboratorio di Terni Via C.A. Dalla Chiesa, 32 05100 TERNI

Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, trasporto e consegna "al piano" dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese dell'impresa, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale.

Per lo scarico del materiale l'Impresa non potrà avvalersi del personale di ARPA Umbria, ogni operazione dovrà essere eseguita da personale dell'Impresa o dal corriere eventualmente all'uopo incaricato dall'Impresa stessa, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore a quello sopra indicato.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro e non oltre **15 (quindici) giorni lavorativi** dal ricevimento degli ordini. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine su richiesta del personale di Laboratorio, potranno essere concordati tempi più ristretti di consegna.

Nelle confezioni e sui DDT (documenti di trasporto) dovranno essere riportate eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per il trasporto e la conservazione; in particolare per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni per il trasporto e la conservazione dovranno essere riportate anche nell'imballaggio esterno.

ART. 10 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Nel corso della fornitura ARPA Umbria si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sui prodotti forniti.

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento di trasporto con i colli consegnati.

L'effettiva verifica sulla qualità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici richiesti in sede di gara, sulla scadenza, ovvero sulla corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell'effettivo utilizzo. Pertanto, in relazione alla tipologia dei prodotti, il fornitore si impegna ad accettare i reclami prescindendo dalla data di consegna.

L'accettazione di tutti i prodotti avverrà da parte del Responsabile di Laboratorio che si riserva l'accertamento sui requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato.

I prodotti che non risultassero conformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato, ovvero pervenuti in confezionamenti non idonei, saranno rifiutati da ARPA Umbria e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 3 (tre) giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA Umbria avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio

Rimane a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

ART. 11 - GARANZIA SUI PRODOTTI

I prodotti offerti dovranno essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui al precedente art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche prescritte, l'aggiudicatario è obbligato a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dal successivo art.13.

ART. 12 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, il Direttore dell'esecuzione contrattuale conclude le verifiche inerenti l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura e rilascia l'attestazione di cui all'art. 325 del D.P.R. 207/2010, o il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 dello stesso DPR. Tali certificazioni, necessarie a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste, sono emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 13 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun ordinativo, ARPA Umbria acquisisce la proprietà dei beni a partire dal momento della consegna; prima di tale momento tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 14 - PENALI .

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad ARPA Umbria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per le consegne dei prodotti, ARPA Umbria potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari all'uno per mille del valore del contratto, per ciascun laboratorio interessato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad ARPA Umbria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce contestata, ARPA Umbria potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari al 1 per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine stabilito di 3 giorni per la presentazione di nuovo prodotto riscontrato in fase di utilizzo non conforme a quanto richiesto in sede di gara (art. 6 lettera c del presente Capitolato) o proposto in un formato non accettabile, ARPA Umbria potrà applicare al Fornitore una penale giornaliera pari all'uno per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia, applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre)

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPA Umbria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARPA Umbria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPAU ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 -CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto. il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA Umbria nei termini di legge.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e comunque fino alla definizione di tutte le situazioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA Umbria, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivelarsi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA Umbria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPAU.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPAU.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 - VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'Amministrazione appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi della vigente normativa di cui al D Lgs 50/2016.

Nel caso in cui la migliore offerta dovesse presentare carattere anormalmente basso, potranno essere richieste alla ditta offerente giustificazioni eventualmente necessarie, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. Qualora a seguito della verifica tale offerta dovesse essere ritenuta anomala, si procederà progressivamente, nella stessa maniera, nei confronti delle successive migliori offerte, fino all'individuazione della migliore offerta non anomala.

ART. 17 - PREZZI

I prezzi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'offerta economica del Fornitore. Tutti i prezzi si riferiscono a forniture rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA Umbria.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I prezzi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.

ART. 18 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

I prezzi di affidamento si intendono imm modificabili fatto salva la possibilità di aggiornare annualmente i prezzi contrattuali con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla scadenza del primo anno contrattuale, sarà concesso a partire dal secondo anno di contratto. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 1, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da ARPA Umbria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile a cura del Fornitore, relativamente agli ordini emessi nel mese di riferimento e dovranno:

Le fatture dovranno riportare al loro interno i titoli parziali del materiale fornito per centro di analitica, secondo la seguente tabella:

Progr.	Centro di responsabilità (CdR)	Centro di Costo (CdC)	Centro di Analitica (CdA)	
1	UOLM	Sito di PG	CdA1	Totale parziale per CdA1
		CdA2	Totale parziale per CdA2
			
2	UOLM	sito di TR	CdA1	Totale parziale per CdA1
			CdA2	Totale parziale per CdA2
			

3	Dip. PG	Dip PG	CdA1	Totale parziale per CdA1
			CdA2	Totale parziale per CdA2
			
4	Dip. TR	Dip TR	CdA1	Totale parziale per CdA1
			CdA2	Totale parziale per CdA2
			

riportare il riferimento del contratto e, per ciascuna sede di consegna, il numero e data degli ordini essere intestate ad ARPA UMBRIA Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente dell'Umbria, Via Pievaiola 207 b/3 06132 PERUGIA, C.F. 94086960542 – P.IVA 02446620540, specificare il CIG relativo al lotto aggiudicato e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

L'importo delle fatture verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Agli effetti della fatturazione saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni attestate dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, previa verifica della regolare esecuzione delle forniture rese.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA Umbria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA Umbria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

ART. 20 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. impegnandosi:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare ad ARPA Umbria gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente. nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia ARPA Umbria che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini di verificare l'applicazione della suddetta norma, ARPAU potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 22 - RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti l'Agenzia appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicare al fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a) frode, grave negligenza, reiterata contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, dopo tre contestazioni scritte;

b) reiterate sospensioni o interruzioni della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

c) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10% dell'importo contrattuale;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".

In caso di risoluzione contrattuale verrà incamerata la cauzione definitiva nonché effettuato l'acquisto in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Agenzia dovesse sostenere per l'affidamento ad altra ditta di sua scelta.

L'incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale, non esime l'Aggiudicatario dal risarcimento di eventuali ulteriori danni.

. Per quanto non espressamente indicato, si applicano gli articoli da 135 a 140 del Dlgs 163/2006.

La Ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto di cui all'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 23 - RECESSO

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- cessione dell'azienda, trasformazione, fusione, scissione di società, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 10-sexies della L. 575/1965 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione del cessionario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia appaltante;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di procedura di affidamento da parte di una centrale di committenza statale o regionale.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA Umbria. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretese anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 24 - NORME DI SICUREZZA E DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

La ditta aggiudicataria é responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La ditta medesima è tenuta a dimostrare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza, e sull'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono. La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

I macchinari, gli attrezzi e i materiali dovranno essere mantenuti in buone condizioni d'uso in modo che le caratteristiche rispondano costantemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Dalla valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Agenzia, risulta che i costi per la sicurezza derivanti da rischio interferente sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 25 - DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di **ARPAU** e/o di terzi, in virtù della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'aggiudicazione definitiva, pena la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi stipulata con primaria compagnia di assicurazione e con il massimale minimo di €. 1.500.000 per sinistro che arrechi danni a persone o cose, avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne ARPAU, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPAU, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARPAU e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del D.lgs. 163/2006. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del D.lgs. 163/2006.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta e non autorizzato dall'Agenzia, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno.

E' subappaltabile a terzi qualunque parte della fornitura, per un valore peraltro complessivamente non superiore al 30% del valore del contratto. L'autorizzazione al subappalto è subordinata:

- a) al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b) all'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 del c.c. tra il soggetto affidatario e il titolare del subappalto;
- c) al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto.

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di sussistenza dei predetti requisiti senza che l'Agenzia abbia provveduto a rilasciare autorizzazione espressa, questa si intende concessa.

ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle ARPAU una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA Umbria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAU medesima.

ARPA Umbria si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAU la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA Umbria, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 28 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia.

ART. 29 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, ARPA Umbria individuerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, nonché al rilascio di attestazione di regolare esecuzione ovvero al certificato di verifica di conformità della fornitura.

ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del presente contratto saranno affidate, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs.163/2006, a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati ognuno da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri già nominati. Ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del citato decreto, resta salva la facoltà dell'aggiudicatario di ricusare la clausola compromissoria entro 20 gg. dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tale evenienza non sarà possibile ricorrere successivamente al compromesso.

Ad ogni altro conto, si conviene come foro competente quello di Perugia, sede legale di ARPA Umbria, ai sensi e per gli *effetti* dell'art. 28 c.p.c.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente fornitura. le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alla modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. n. 196/2003.

15/13

Timbro ditta e firma per accettazione del Legale Rappresentante.....

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

I contratti saranno formalizzati, previa presentazione di idonee cauzioni definitive da rendersi con le forme prescritte dall'art. 113, co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante atto pubblico amministrativo con spese e oneri a carico dei Fornitori, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, non prima di 35 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati.

ART. 33 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia contrattuale.

IL FORNITORE

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artl. 1341 e 1342 Cod. Civ. si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli Artl. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,22,23,25, 27,28,30,31 e 32.

IL FORNITORE

.....